

Proposta Numero: **DET-1787-2021**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Distretto Socio Sanitario Unico

OGGETTO: Dipendente D'E.R. (matricola 20247), a tempo indeterminato concessione congedo retribuito ai sensi dell'art. 42 , comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni .

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che la dipendente a tempo indeterminato D'E.R. matr. 20247 , ha presentato istanza in data 07/10/2021 prot. n. 204715 , tesa a fruire ai sensi dell'art. 42, c.5, del D.Lgs. 151 del 26.03.2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n.119 del 18.07.2011, di un periodo di congedo retribuito a decorrere dal 01/11/2021 al 31/12/2021, per assistere il familiare convivente di II° con handicap in situazione di gravità ;

VISTO il certificato rilasciato dalla Commissione Medica d'Invalidità Civile dell'ASL Ta –del 20/06/2017 relativo al riconoscimento dell'invalidità civile del familiare con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. n. 104/92, non rivedibile riposto agli atti d'ufficio e non allegato poiché contenente dati sensibili;

VISTO il comma 5 dell'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n.119 del 18.07.2011 che testualmente recita:

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della [legge n. 104 del 1992](#) non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui

per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della [legge 8 marzo 2000, n. 53](#).

PRESO ATTO

- che ricorrono le condizioni per accogliere l'istanza e concedere alla dipendente D'E.R. matr. 20247, il periodo di congedo retribuito richiesto, a norma dell'art. 42 del D.lgs. 151/2001 come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n.119 del 18.07.2011, a decorrere dal 01/11/2021 al 31/12/2021 per un totale di 61 gg;

- che durante il periodo richiesto dalla dipendente D.R. matr. 20247 sarà corrisposta una indennità pari all'intero ammontare dell'ultima retribuzione percepita, fino ad un massimo di € 48.738,00 (riferimento circolare INPS 10 del 29.01.2021) annue per il congedo di durata annuale;

ATTESTATA la regolarità dell'istruttoria della proposta ed il rispetto delle relative leggi e provvedimenti di riferimento;

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. **ACCOGLIERE** l'istanza della dipendente D'E.R., matr. 20247, e concedere alla stessa il periodo di congedo straordinario retribuito richiesto a decorrere dal 01/11/2021 al 31/12/2021 per un totale di 61 gg. per prestare assistenza al familiare di II grado convivente con handicap in situazione di gravità;
2. **DARE ATTO** che la dipendente a tutt'oggi ha usufruito di n°517 gg di congedo retribuito per l'assistenza al congiunto portatore di handicap .
3. **CORRISPONDERE**, durante il suddetto periodo, alla dipendente D'E.R. matr.20247 un'indennità pari all'intero ammontare dell'ultima retribuzione percepita, fino ad un massimo di € 48.738,00 (riferimento circolare INPS 10 del 29.01.2021) annue per il congedo di durata annuale e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
4. **DARE ATTO** che la dipendente precitata, durante il periodo suddetto non potrà fruire dei benefici previsti dall'art.3 della L. n. 104/92;

- che il periodo di congedo retribuito incide negativamente sulla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine servizio ;
5. **NOTIFICARE** il dispositivo del presente provvedimento al Dirigente della U.O.di appartenenza e di darne comunicazione all'interessata, nonché all'Ufficio Previdenza, all'Ufficio Trattamento Economico – Area Gestione del Personale – e al servizio Rilevazione Presenze del Distretto Unico di Taranto ;
 6. **CONSIDERARE** il presente atto immediatamente esecutivo e non soggetto a controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia .

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.